

Codice DB1400

D.D. 9 ottobre 2009, n. 2184

D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 16/R - art. 9, comma 4. Elezione del presidente e dei componenti l'organo rappresentativo della Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana. Ammissione delle liste denominate "UNITI PER IL TERRITORIO", candidato presidente MARINA CARLEVATO e "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO TARENA.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 19/2008, la data delle elezioni dei presidenti e dei componenti gli organi rappresentativi delle Comunità montane è stata fissata al 7 novembre 2009;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.G.R. 4 agosto 2009, n. 16/R, Regolamento regionale recante la disciplina del sistema elettorale delle Comunità montane", di seguito denominato "Regolamento", la presentazione delle liste per tali elezioni ha avuto luogo il trentanovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ed il giorno successivo fino alle ore 14.00;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dalla stessa norma, le stesse liste sono state regolarmente consegnate alla Regione Piemonte il 30 settembre 2009, nei termini previsti, unitamente alla documentazione allegata;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento, le verifiche sulle candidature così presentate competono alla Regione Piemonte, che vi provvede avvalendosi di uffici specificamente individuati con provvedimento della Giunta regionale;

Vista la D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha provveduto al riguardo, stabilendo la composizione dell'ufficio in tre funzionari, due dei quali designati dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e uno dei quali designato dalla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, ed un Responsabile, tanto dell'ufficio quanto del procedimento, individuato nel Responsabile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

Rilevato che, sempre in virtù dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, i controlli previsti dal Capo III dello stesso sulle candidature presentate devono concludersi entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni e che in virtù del comma 4 della medesima disposizione, i provvedimenti di ammissione e riconsunzione delle liste devono essere adottati dal Responsabile del procedimento entro il ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ovvero entro il 9 novembre 2009;

Considerato che l'ufficio individuato con il provvedimento deliberativo già menzionato, ha proceduto entro i termini alle verifiche previste dal Regolamento, in due distinte sedute, tenutesi rispettivamente il 6 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 19.45 e il 7 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 19.20, e che delle stesse si è data comunicazione con Nota Prot. 72099/DB1400 dell'1.10.2009 ai presentatori di lista, per l'informativa prevista dall'articolo 9, comma 3 del Regolamento e la conseguente facoltà di assistere alle operazioni di controllo;

Dato atto che, per le elezioni della Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, costituita con D.P.G.R. n. 79 del 28 agosto 2009, sono state presentate due liste, rispettivamente denominate "UNITI PER IL TERRITORIO", candidato presidente MARINA CARLEVATO e "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO TARENA;

Rilevato che l'ufficio individuato con D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, in ordine alla lista "UNITI PER IL TERRITORIO", ha avviato i controlli previsti dal Capo III del Regolamento nella seduta del 6 ottobre 2009 e li ha ultimati nella seduta del 7 ottobre 2009, mentre per la lista "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO

TARENA, l'esame si è concluso nella seduta del 6 ottobre 2009, come meglio dettagliato nel relativo verbale agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;

Dato atto che, relativamente alla lista denominata "UNITI PER IL TERRITORIO", nella seduta del 7 ottobre 2009 è risultato verificato il rispetto dei requisiti previsti:

- a) dall'articolo 3, comma 1 del Regolamento, a norma del quale possono candidarsi alla carica di presidente e componente l'organo rappresentativo della Comunità montana solo i consiglieri e i sindaci dei Comuni che ne fanno parte;
- b) dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento, a norma del quale nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste;
- c) dall'articolo 4 del Regolamento, a norma del quale ogni candidatura alla presidenza della Comunità montana è collegata ad un'unica lista;
- d) dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento, a norma del quale ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati, escluso il Presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti;
- e) dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento, a norma del quale i candidati presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana;
- f) dall'articolo 5 del Regolamento, relativamente alla denominazione della lista;
- g) dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del Regolamento, relativamente ai contenuti della dichiarazione di presentazione della lista, che risulta completa;
- h) dall'articolo 6, comma 5 del Regolamento, relativamente al presentatore della lista;
- i) dall'articolo 7 del Regolamento, relativamente alla documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di presentazione della lista, che risulta completa.

Dato atto che, relativamente alla lista denominata "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO TARENA, è risultato verificato il rispetto dei requisiti previsti:

- a) dall'articolo 3, comma 1 del Regolamento, a norma del quale possono candidarsi alla carica di presidente e componente l'organo rappresentativo della Comunità montana solo i consiglieri e i sindaci dei Comuni che ne fanno parte;
- b) dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento, a norma del quale nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste;
- c) dall'articolo 4 del Regolamento, a norma del quale ogni candidatura alla presidenza della Comunità montana è collegata ad un'unica lista;
- d) dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento, a norma del quale ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati, escluso il Presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti;
- e) dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento, a norma del quale i candidati presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana;
- f) dall'articolo 5 del Regolamento, relativamente alla denominazione della lista;
- g) dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del Regolamento, relativamente ai contenuti della dichiarazione di presentazione della lista, che risulta completa;
- h) dall'articolo 6, comma 5 del Regolamento, relativamente al presentatore della lista;

Considerato che, per tale lista, in merito al requisito previsto dall'articolo 7 del Regolamento, relativamente alla documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di presentazione della lista, l'ufficio ha rilevato che la dichiarazione di accettazione del candidato ROBERTO SPARAGIO non risulta autenticata e che, pertanto, la relativa candidatura deve essere cancellata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento, per incompletezza della dichiarazione di accettazione;

Rilevato che lo stesso ufficio ha verificato che la cancellazione della candidatura, pur riducendo conseguentemente di un'unità tanto il numero dei candidati in lista quanto il numero dei Comuni rappresentati, non incide sulla sua ammissibilità, rientrando la lista, anche così ridotta, nei parametri numerici minimi previsti;

Dato atto che in ordine a tale lista, i delegati della lista "Uniti per il territorio", Sigg.ri Marco Puglisi e Giovanni Serra, nel corso della seduta del 6 ottobre 2009, cui erano presenti, hanno chiesto la verbalizzazione di alcune osservazioni, la cui valutazione è stata rimessa dall'ufficio al Responsabile del Procedimento;

Considerato che, in merito alla prima osservazione circa la pretesa invalidità delle candidature accettate in data precedente alla data di accettazione della candidatura a presidente, si rileva, da un lato, che tale fattispecie non costituisce un'ipotesi di illegittimità, non rientrando la successione temporale delle candidature tra i requisiti di ammissibilità della lista o di legittimità delle candidature, a norma del Regolamento; si rileva inoltre che l'esplicita dichiarazione di collegamento al candidato presidente nominalmente identificato contenuta in ciascuna dichiarazione di accettazione di candidatura, vale in ogni caso quale condizione sospensiva dell'efficacia della stessa, in quanto alla mancata accettazione della candidatura a presidente consegue necessariamente l'inefficacia dell'accettazione di ogni altra candidatura alla carica di componente l'organo rappresentativo ad essa collegata, circostanza che rende superflua una puntuale sanzione per eventuali incongruità nella successione temporale delle accettazioni;

Considerato che, in merito alla seconda osservazione circa la pretesa invalidità delle autenticazioni delle sottoscrizioni non riportanti il secondo nome del candidato, circostanza che ricorre per il candidato a presidente e per la candidata LAFFAILLE GABRIELLA MARIA, nella prassi corrente si ritiene comunemente che non infici l'identificabilità del sottoscrittore;

Considerato infine che, quanto alla terza osservazione, in merito ai requisiti formali minimi che dovrebbero possedere le autenticazioni di sottoscrizione, requisiti che non si riscontrerebbero per le autenticazioni delle sottoscrizioni alle candidature dei candidati SERGIO CLERICO e OBERTO PETTO ANTONIO, la normativa in materia non prescrive una formula prestabilita; Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

in qualità di Responsabile dell'ufficio e del procedimento, conformemente a quanto stabilito con D.G.R. n. 1 – 12192 del 28 settembre 2009, sulla base degli esiti dei controlli espletati dall'ufficio individuato dal medesimo provvedimento, come risulta dai verbali delle operazioni di controllo agli atti della Direzione

dispone

ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del Regolamento, la cancellazione della candidatura alla carica di componente l'organo rappresentativo di ROBERTO SPARAGIO dalla lista denominata "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO TARENA

AMMETTE

la lista denominata "UNITI PER IL TERRITORIO", candidato presidente MARINA CARLEVATO e la lista denominata "PER LA MONTAGNA CANAVESANA", candidato presidente ADRIANO OBERTO TARENA, limitatamente alle candidature che residuano a seguito della cancellazione del candidato ROBERTO SPARAGIO, alle elezioni del presidente e dei componenti l'organo rappresentativo della Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana del 7 novembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore
Giovanni Ercole

